



COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero **11** Del **30-04-2022**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI RIVOLTI ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI O OSPITATI PRESSO CANILE CONVENZIONATO

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta Pubblica pubblica

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10:00**, Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

DI GIUSEPPE LINO	<i>Presente</i>	D'ANGELANTONIO VITTORIO	<i>Presente</i>
DI GIULIANO NICOLA	<i>Presente</i>	CARDAMONE GIUSEPPE	<i>Presente</i>
DI GIAMMARTINO GABRIELE	<i>Presente</i>	DI GIUSEPPE LUCIA	<i>Assente</i>
PERACOTTA ALESSIA	<i>Presente</i>	DI FORTUNATO ALDO	<i>Presente</i>
CESARINI MATTEO	<i>Assente</i>	FRANCESCO	
NICOLO' ANNA	<i>Assente</i>	CONOCCHIOLI GAETANO	<i>Assente</i>

Presenti n. 7 -Assenti n. 4.

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. DI GESUALDO Sara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DI GIUSEPPE LINO assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**
dal Responsabile del Servizio **Sacchetti Fabrizio**

- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**
dal Responsabile del Servizio **CARDAMONE GIUSEPPE**

IL PRESIDENTE
DI GIUSEPPE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GESUALDO Sara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **...30-04-2022.....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**
 per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li **...30-04-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GESUALDO Sara

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi.

Rocca Santa Maria, li **03-05-2022**

Albo n.....

IL FUNZ. INCARICATO
(Fabrizio SACCHETTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'abbandono dei cani è un fenomeno riprovevole che ha assunto, purtroppo, dimensioni rilevanti.

Dato atto che la tutela degli animali domestici è un valore etico ed ecologico, oltre che normativo considerato che per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici sono state introdotte apposite norme con la legge nazionale 281 del 1991 e vi è stata, altresì, la modifica del codice penale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 544bis e dell'articolo 544ter nonché dell'articolo 727 secondo comma.

Atteso che, in particolare, la legge n. 281 del 14.08.1991, pubblicata sulla G.U. n203 del 30 agosto 1991, tutela e regola la presenza dei cani sul territorio prevedendo una serie di misure volte a contenere il fenomeno del randagismo, quali l'anagrafe canina, la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nei canili rifugio, l'educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia da affermare fin dalla formazione scolastica di base;

Vista la Legge n 281 del 14.08.1991 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Viste le leggi approvate in materia Legge n. 281 del 14/8/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 16/7/2009;

Vista la L.R. 18-12-2013 n. 47 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione e ss.mm.ii.

Considerato che il Comune intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l'adozione dei cani randagi da parte dei cittadini, attraverso una campagna di sensibilizzazione all'adozione dei cani mediante la concessione di incentivi una-tantum da erogarsi solo nella prima annualità, a favore di cittadini e che intendono adottare un cane randagio.

Ravvisata l'opportunità di dover approvare un regolamento volto a promuovere l'adozione di cani randagi ricoverati in struttura convenzionata di proprietà di questo Comune allo scopo di tutelarne il benessere e, nel contempo, combattere il randagismo che costituisce fenomeno altamente pericoloso per la collettività, le cui conseguenze sono a carico del Comune nel cui territorio gli stessi vagano e vengono catturati.

Dato atto che il Comune di Rocca Santa Maria ha in essere una convenzione onerosa con apposita struttura autorizzata per la custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e il cui mantenimento è a carico dell'Ente;

Dato atto che il costo annuo per il mantenimento per ogni singolo cane presso il canile convenzionato ammonta attualmente a circa 1.247,00 Euro;

Ritenuto poter concedere incentivi in favore di chi adotta un cane randagio in misura inferiore rispetto al costo annuo per il mantenimento di un cane presso la struttura convenzionata;

Ritenuto pertanto poter stabilire che l'entità del contributo una-tantum da concedersi solo entro la prima annualità dall'adozione, dovrà essere fissata dalla Giunta

Comunale, in misura inferiore rispetto al costo per il mantenimento per un anno di un cane presso la struttura convenzionata;

Visto lo schema di regolamento per l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.02.2000.

Ritenuto di dover provvedere in merito e approvare il regolamento Comunale per l'adozione dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale,

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione e udita la relazione del Sindaco, il quale rappresenta il duplice vantaggio che l'adozione del regolamento dovrebbe apportare, consentendo da un lato un risparmio di almeno parte dei costi di mantenimento degli animali in canile, piuttosto onerosi e, dall'altro, un contenimento del fenomeno del randagismo; discusso anche l'importo del contributo e ritenuto equo dalla maggioranza, almeno per il primo anno, quello proposto, salve diverse regolazioni da parte della Giunta per gli anni successivi alla luce degli esiti dell'iniziativa;

con voti favorevoli n. 6 e 1 astenuto (Peracotta)

DELIBERA

Approvare il regolamento per l'adozione di cani randagi recuperati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata, che si allega materialmente al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.

Trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Servizio di Polizia Locale per quanto di competenza;

Pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online, e sul sito internet istituzionale, sezione amministrazione trasparente.

Di Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione successiva e separata, unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DGC N..... DEL

**REGOLAMENTO INCENTIVI ECONOMICI RIVOLTI A CHI ADOTTI UN CANE RANDAGIO OSPITATO
PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO**

ART. 1 - FINALITA' E SCOPO

La finalità del presente regolamento è di incentivare l'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale di proprietà del Comune di Rocca S. Maria ed ospitati presso canile convenzionato, allo scopo di garantire il loro benessere, la sicurezza dei cittadini, prevenire gli eventuali rischi per la salute pubblica derivanti in maniera diretta o indiretta dal fenomeno del randagismo nonché di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero abilitate.

I cani ritrovati sul territorio comunale in condizioni di effettivo randagismo, ossia sprovvisti di tatuaggio o microchip, saranno catturati, condotti presso il canile sanitario per essere sottoposti al periodo di osservazione e per i trattamenti previsti dalla Legge Regionale n. 47/2013 e trasferiti presso una struttura privata appositamente convenzionata con il Comune, iscritti all'anagrafe canina ed identificati tramite microchip.

ART. 2- MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso canile convenzionato possono essere adottati da privati nel Comune che ne facciano richiesta.

L'adozione sarà consentita solo a cittadini maggiorenni.

L'adozione è consentita anche per più animali randagi, fermo restando che la concessione del contributo è limitata ad una sola unità per nucleo familiare, come previsto dal successivo art. 4;

I richiedenti, nella richiesta, devono obbligatoriamente dichiarare/garantire:

- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/1/2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" (riconfermate dall'art. 4 della nuova Ordinanza in materia).
- Di offrire garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
- Di non aver condanne penali o procedimenti penali in corso per maltrattamenti ad animali.
- Di essere consapevole che il maltrattamento e l'abbandono di animali costituiscono reato e sono puniti a norma di Legge.
- Di essere a conoscenza della vigente normativa in materia ed in particolare: Legge nr. 281 de/14/8/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo " e successive modifiche ed integrazioni Ordinanza del Ministero del Lavoro, de/la Salute e de/le Politiche Sociali in data 16/7/2009.

- Di impegnarsi a rispettare le norme contenute nella L.R. 47/2013 e nel presente regolamento e in particolare di rendersi disponibili a consentire ad incaricati del Comune di Rocca Santa Maria, alla Polizia Locale o dell'Azienda ASL competente di effettuare controlli presso la residenza o il domicilio per verificare lo stato di salute del cane.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane, presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, allegando alla stessa la scheda identificativa del cane dal punto di vista descrittivo e riportante il microchip identificativo dell'animale. (documentazione da rilasciarsi dalla struttura convenzionata per la custodia o dal Servizio Veterinario della ASL) previa apposita richiesta da parte dell'interessato.

Tale documentazione dovrà essere consegnata al Comune, che provvederà a rilasciare il Decreto di Adozione, documento questo necessario per il ritiro del cane dalla struttura convenzionata per la custodia e mantenimento dei cani randagi e per la concessione del contributo.

Il cane adottato, passa nella proprietà dell'adottante con relativa voltura all'anagrafe Canina, operazione questa a carico del nuovo proprietario.

Per i cani ospitati presso struttura convenzionata, l'esemplare prescelto per l'adozione, regolarmente registrato, potrà essere consegnato solo a seguito dell'esibizione/consegna del Decreto di Adozione.

Il gestore della struttura in cui sono ricoverati i cani randagi catturati nel territorio comunale è tenuto ad annotare sull'apposito registro tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia.

Ai fini della concessione del contributo, le istanze saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento delle risorse economiche stanziare per l'annualità.

ART. 3- RISORSE ECONOMICHE

La Giunta Comunale in fase di predisposizione del bilancio annuale, normalmente destina le somme occorrenti per il ricovero dei cani di proprietà dell'Ente presso la struttura autorizzata e le somme presunte per quegli animali di cui se ne prevede la cattura nel corso dell'anno.

In caso di adozione, il contributo sarà imputato sui medesimi capitoli di bilancio.

La concessione del contributo per l'adozione non comporterà ulteriori spese rispetto a quelle che devono essere obbligatoriamente sostenute dall'Ente per il normale ricovero di cani randagi;

Il contributo potrà essere erogato solo entro il limite della spesa annuale prevista nei Bilanci dell'Ente.

ARTICOLO 4- INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

Al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune, è previsto un contributo da erogarsi una-tantum in n. 02 quote di pari importo nel corso del primo anno di adozione. L'entità del contributo sarà fissata dalla Giunta Comunale, annualmente in fase di predisposizione del bilancio e di previsione delle spese occorrenti e dovrà essere complessivamente inferiore al costo di ricovero di un cane per 12 mensilità, presso struttura autorizzata.

In fase di prima attuazione e visto il costo annuale per il ricovero in struttura, per l'annualità corrente l'entità del contributo viene stabilita in € 1.000,00;

La corresponsione del contributo una-tantum per l'adozione sarà corrisposta nel seguente modo:

- 50% del contributo complessivo concesso da erogarsi dopo i 6 mesi dall'adozione e previa idonea certificazione che dimostri (Decreto di Adozione) la presa in carico del cane e la relativa iscrizione all'anagrafe canina;
- 50% del contributo complessivo concesso da erogarsi dopo i 12 mesi dall'adozione e previa dimostrazione (certificato medico) che il cane, sia in vita, in buona salute ed allevato nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.

Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, certificata da medico veterinario, l'ammontare del contributo sarà proporzionato in base ai giorni di effettiva detenzione.

Il contributo potrà essere concesso esclusivamente per un solo cane per ogni nucleo familiare. Il riconoscimento di un ulteriore contributo per un altro animale da parte di componenti del medesimo nucleo familiare potrà avvenire non prima di 4 anni dal precedente decreto di adozione.

ARTICOLO 5- CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Il Comune, attraverso i suoi organi o anche attraverso l'A.S.L. competente, si riserva, periodicamente, di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato. Nel caso venisse accertato il maltrattamento, abbandono e/o condizioni di detenzione non etologicamente idonee dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso apposita struttura. L'attivazione della predetta procedura comporta la perdita del contributo e qualora sia già stato in parte liquidato, si procederà al recupero mediante apposito atto motivato.

ARTICOLO 6. - INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di far controllare l'animale, di custodirlo e di mantenerlo in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto. Il Sindaco in tal caso emetterà provvedimento di revoca del Decreto di adozione e disporrà il ricovero del cane presso apposita struttura.

ARTICOLO 7. - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

In caso di cessione del cane ricevuto in adozione entro i 12 mesi, ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare al Comune, entro e non oltre le 24h, il nominativo di quest'ultimo, il quale potrà a sua volta presentarsi presso il Comune al fine di effettuare la voltura ed ottenere il nuovo Decreto di Adozione per la relativa incentivazione economica. Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, in relazione al contributo concesso da questo Comune, l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarità spetta sia al vecchio che al nuovo proprietario, i quali ognuno per le proprie competenze, devono darne comunicazione anche al servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

ARTICOLO 8. - DECESSO O SMARRIMENTO

Nel caso di decesso, o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) al Sindaco di questo Comune oltre alla A.S.L. di competenza. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente il Sindaco di questo Comune oltre alla A.S.L. di competenza. La distruzione, a norma di legge della carcassa, deve avvenire solo dopo sopralluogo del Servizio Veterinario dell'A.S. L. competente.

ARTICOLO 9. - EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO

In caso di cambio residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Sindaco di questo Comune del nuovo domicilio. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane, segnalano al servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi sopra indicati. In caso di mutamento della proprietà l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarità spetta al nuovo proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere iscritto presso l'anagrafe dell'azienda ASL competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

ARTICOLO 13. PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc..) per incentivare l'adozione dei cani randagi.

